



**REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA'
E DEGLI INCARICHI EXTRA ATTIVITA' LAVORATIVA
DEI DIPENDENTI A TEMPO PIENO**

Approvato con Delibera di G.C. n. 42 del 14.02.2002

Art. 1.....	3
Ambito di applicazione.....	3
Art. 2.....	3
Oggetto	3
Art. 3.....	3
Doveri del dipendente.....	3
Art. 4.....	3
Esclusione.....	3
Art. 5.....	4
Autorizzazioni di incarichi ai dipendenti comunali al di fuori dei compiti e doveri d'ufficio.....	4
Art. 6.....	4
Conferimento di incarichi pubblici retribuiti al personale di altre amministrazioni	
Art. 7.....	5
Partecipazione a commissioni di concorso o a commissioni tecniche.....	5

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dell'Amministrazione Comunale e al conferimento di incarichi a dipendenti di altri Enti pubblici, in ottemperanza ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Regioni - Autonomie Locali" ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 265 / 01 .

Art. 2
Oggetto

1. Nel presente Regolamento vengono dettati i criteri per il conferimento di incarichi ad altri dipendenti di pubbliche Amministrazioni e per le autorizzazioni di prestazioni ai propri dipendenti: individuati i soggetti competenti e gli ambiti delle possibili applicazioni.

Art. 3
Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire il Comune con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
2. Il dipendente è tenuto ad informare preventivamente l'Amministrazione di tutte le attività svolte extra lavoro per le quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Art. 4
Esclusione

1. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme gli incarichi retribuiti derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili che non configuri prestazione continuativa;
 - b) dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni o seminari in qualità di relatori
 - d) da incarichi per i quali è escluso compenso e previsto il solo rimborso delle sole spese documentate (le tipologie possibili riguardano le sole attività di volontariato, di beneficenza o assimilabile)
 - e) da incarichi per i quali il dipendente sia stato posto in posizione di comando, o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) da incarichi di componenti di Commissioni Tecniche costituite presso altri Enti Locali.

2. Sono esclusi altresì i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. In tale caso si applicano le norme specifiche.
3. I dipendenti che svolgano le attività del comma 1 del presente articolo sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'Ente attestandone la fattispecie dando esplicitamente atto di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 80/98.
4. I provvedimenti autorizzativi adottati in modo espresso o per decorrenza di termini non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità derivanti dalla dichiarazione prodotta.

Art.5
***Autorizzazioni di incarichi ai dipendenti Comunali
al di fuori dei compiti e doveri d'ufficio***

1. I dipendenti del Comune possono singolarmente essere autorizzati, con Decreto del Sindaco a svolgere incarichi retribuiti affidati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende pubbliche o a prevalente capitale pubblico a condizione che:
 - svolgano l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione al di fuori dell'orario di lavoro ivi compresi i periodi di reperibilità previsti per i servizi pubblici resi dall'Amministrazione;
 - l'attività che si chiede di prestare non sia di pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie nell'ambito del rapporto di lavoro in atto nonché dei compiti o doveri d'ufficio e non confligga, in alcun modo, con gli interessi e le finalità dell'ente e le sue articolazioni operative o partecipate e non incida sulla correttezza con la quale la Comune stessa deve porsi nei confronti della sua popolazione;
 - non si configuri, in alcun modo, un rapporto di lavoro continuativo e la prestazione abbia durata determinata;
 - Nel caso di aziende pubbliche o a prevalente capitale pubblico esse non perseguano scopi di lucro .
2. Non saranno autorizzate:
 - prestazioni contemporanee di più dipendenti verso un unico soggetto privato o associazioni richiedenti anche per incarichi diversi;
 - prestazioni verso soggetti privati che hanno rapporti contrattuali con il Comune ovvero che li hanno avuti nei 12 mesi precedenti la richiesta nonché verso soggetti titolari di concessioni, nullaosta, licenze emesse dalla Comune ovvero soggetti che siano in rapporti professionali con i titolari di detti atti amministrativi;
 - prestazioni verso Enti o Privati con i quali sia in atto un contenzioso sotto qualsivoglia profilo;
 - prestazioni che comunque prevedano, nell'arco dell'anno solare, un compenso lordo superiore o pari al 50% della retribuzione annua lorda.

Art. 6
Conferimento di incarichi pubblici retribuiti al personale di altre Amministrazioni.

1. I Dirigenti possono conferire incarichi retribuiti a personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni, previa l'acquisizione dell'assenso dell'interessato nonché della autorizzazione emessa dall'Amministrazione di appartenenza.

2. Le determinazioni di tale tipologia di incarichi sono attivate dove previsto nei documenti del P.E.G. ovvero in atti deliberativi della Giunta e previa dichiarazione del Dirigente che non operano nell'Ente analoghe professionalità in grado di svolgere l'incarico o che comunque, i carichi di lavoro, come dichiarato da eventuale altro Dirigente, non lo permettono nei tempi utili necessari.
3. La scelta degli incaricati è fatta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - esperienza almeno quinquennale, escluso per le nuove tecnologie, nella materia interessata, documentata da adeguato curriculum;
 - rotazione con non più di un incarico ogni sei mesi;
 - divieto di assegnare incarichi a soggetti dipendenti da Enti che hanno espresso pareri o rilasciato nullaosta-autorizzazioni-concessioni sull'argomento o che sono chiamati a farlo a qualsivoglia titolo;
 - divieto di assegnare incarichi a soggetti dipendenti da Enti eroganti o destinatari di contributi per l'oggetto dell'incarico a qualsivoglia titolo;

Art. 7

Partecipazione a Commissioni di concorso o a Commissioni Tecniche.

1. La partecipazione dei dipendenti del Comune quali Esperti componenti Commissioni Concorsuali o di Gara sarà di volta in volta autorizzata dal Dirigente del Dipartimento Personale previa richiesta del dipendente e dell'Ente - Amministrazione richiedente e comunicata al dirigente interessato o dal Direttore generale nel caso che la richiesta provenga da un Dirigente.